



COMUNE DI FICCARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 09/06/2020, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17 DEL 28/03/2024

OGGETTO: Annullamento d'ufficio in autotutela della Deliberazione OSL n. 1 del 04.01.2024 ad oggetto: Ammissione alla massa passiva - Accantonamento somme per non accettazione proposta transattiva - Istanza pervenuta in data 06.08.2020 e acquisita al prot. n. 14347 del 02.09.2020.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **MARZO** alle ore **10:28 e segg.**, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con DPR del 9.06.2020, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, si è riunita in videoconferenza secondo quanto previsto nella Deliberazione n. 32 del 21.07.2022 ad oggetto "Approvazione linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficcarazzi."

Presiede l'adunanza la Dott.ssa Daniela Maria Amato, sono presenti i seguenti signori:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
Daniela Maria Amato	X	
Fertitta Anna	X	
Romano Luigi	X	

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Piera Letizia Comparetto che assume la funzione di Vice Segretario verbalizzante, giusta Determinazione Sindacale n. 19/2020.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione Consiliare n. 3 del 24.02.2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Ficarazzi (PA).
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9.06.2020, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- l'Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 2 luglio 2020, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del D. Lgs, 267/2000, ha disposto, nella medesima data l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso Ente e con comunicazione agli organi di stampa;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 la Commissione Straordinaria di Liquidazione *ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle ipotesi di bilancio riequilibrato* vale a dire, nel caso del Comune di Ficarazzi, al 31-12-2018.
- in considerazione delle numerose istanze pervenute, la Commissione Straordinaria ha proceduto alla comunicazione di avvio dell'accertamento della massa passiva ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 378/1993 mediante avviso pubblicato sul sito web istituzionale (art. 8, comma 3, L. n. 241/1990);

VISTA la propria Deliberazione n. 32 del 21.07.2022 ad oggetto "Approvazione linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficarazzi."

DATO ATTO che tutti i componenti della Commissione Straordinaria hanno provveduto alla registrazione presso piattaforma telematica che consente la comunicazione in tempo reale a due vie e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, come disciplinato dalle Linee Guida relative allo svolgimento delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficarazzi con modalità telematica, approvate con Deliberazione OSL n. 32/2022.

APPLICATA la disciplina richiamata, alla presente riunione della Commissione Straordinaria e, ritenuto possibile, pertanto, lo svolgimento della stessa, in modalità mista, mediante collegamento da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico.

ACCERTATO che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, consentendo a tutti gli intervenuti di partecipare simultaneamente alla discussione e alla votazione, nel modo seguente:

Presidente Dott.ssa Daniela Maria Amato, collegata da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico;

Componente Dott.ssa Anna Fertitta, in sede;

Componente Dott. Luigi Romano, collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico

Il Vice Segretario Verbalizzante Dott.ssa P. Letizia Comparetto, in sede

ATTESO CHE:

- l'art. 258 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, prevede al comma 1 testualmente quanto segue: *“L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2;*
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione con deliberazione n. 4 del 25.02.2021, ha proposto al Comune di Ficarazzi l'adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti ai sensi del citato articolo 258;
- con la Deliberazione di G.C. n. 24 del 18 marzo 2021, il Comune di Ficarazzi ha aderito, ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, alla procedura semplificata di liquidazione della massa passiva.

RICHIAMATO l'art. 258, comma 3 del Dlgs. 267/2000 che testualmente dispone: *L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del*

debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;

DATO ATTO CHE con propria Deliberazione n. 8 del 25 marzo 2021, sono stati individuati e fissati i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva, determinando di dare attuazione al disposto di cui al citato comma 3 dell'articolo 258 con la proposta ai creditori ammessi di una transazione che preveda la corresponsione di una somma **pari al 50%** dell'importo del debito ammesso, limitatamente alla sola sorte capitale.

RICHIAMATA, altresì, la circolare del Ministero dell'Interno F.L. 28/1997 che al paragrafo 5.3.2. testualmente recita *“la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i debiti da lavoro subordinato che godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero”;*

VISTO l'art. 258, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui *“L'Organo Straordinario di Liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”.*

PREMESSO CHE

– con l'istanza pervenuta in data 06.08.2020 e acquisita al prot. n.14347 del 02.09.2020, l'Ing. omissis, nella qualità di procuratore speciale della società omissis, con sede legale omissis e sede secondaria in omissis, si insinuava alla massa passiva chiedendo il pagamento dell'importo complessivo di € 951.823,02, di cui € 772.849,88 per sorte capitale, €162.913,80 per interessi ed €16.059,34 competenze legali liquidate con Decreti Ingiuntivi n.339/2017, n.4826/2017, n.2109/2018 n. 934/2019 e n. 3422/2019, a titolo di corrispettivi per le prestazioni svolte giusto contratto di appalto per la gestione tecnologica integrata ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione e manutenzione degli impianti elettrici degli edifici comunali, per il periodo 2016-2018.

- in esecuzione di quanto disposto con propria Deliberazione n. 8 del 25 marzo 2021, questa Commissione con nota prot. n. 21519 del 21.11.2023, ha provveduto a formulare proposta transattiva offrendo al creditore in premessa indicato il pagamento della somma di **€ 516.560,915, di cui € 364.582,91 per sorte, € 70.904,145 per iva, € 8.029,67 per spese legali di cui ai DD.II. nn. 339/2017, 4826/2017, 2109/2018, 934/2019 e 3422/2019 ed € 73.044,195 interessi ingiunti con i predetti Decreti Ingiuntivi e maturati fino alla data del dissesto pari al 50% del debito complessivo attestato, a saldo e stralcio e tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti di questo Organo Straordinario di Liquidazione e del Comune di Ficarazzi;**
- trascorso inutilmente il termine di giorni 30 stabilito dal citato art. 258, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, senza che sia pervenuta alcuna accettazione alla proposta transattiva trasmessa, con provvedimento n. 1 del 4 gennaio 2024, questa Commissione Straordinaria ha deliberato l'accantonamento della somma di **€ 516.560,915, come sopra distinta, pari complessivamente al 50% del credito ammesso alla massa passiva.**

PRESO ATTO che, successivamente all'adozione della richiamata deliberazione, è stato accertato che la predetta società, con la quale il Comune di Ficarazzi ha stipulato l'appalto afferente il servizio di gestione tecnologica integrata ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione e manutenzione degli impianti elettrici degli edifici comunali, **non è più esistente, avendo cambiato personalità giuridica;**

DATO ATTO, in particolare che, a seguito delle ulteriori verifiche effettuate e in esito all'esame di tutti gli atti d'ufficio visionati è stato accertato che:

- l'originaria società omissis, con atto di conferimento a rogito Notaio Roveda del Collegio Notarile di Milano del 15 dicembre 2021 (Repertorio n. 57441, Raccolta n. 22398/2021), a integrale liberazione di un aumento di capitale sociale ha ceduto il ramo d'azienda alla società omissis.
- successivamente, l'intero capitale sociale della omissis è stato acquisito dalla Società omissis, con conseguente mutamento della denominazione sociale della stessa, **oggi omissis** giusto Verbale di Assemblea rep. 13585 – Racc. 7309, redatto e sottoscritto in Notaio Andrea De Costa in data 23 maggio 2022.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'annullamento d'ufficio in autotutela con effetti *ex tunc*, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 7.8.1990, n.241, della Deliberazione OSL n. 1 del 4 gennaio 2024, in quanto trattasi di atto viziato da erronea valutazione dei presupposti, non essendo

emersa in sede istruttoria la sopravvenuta inesistenza giuridica della originaria società istante ed essendosi, pertanto, disposto l'accantonamento in favore di un soggetto giuridico non più esistente.

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 (art. 3 L.R. 7/2019), le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di annullare**, per le motivazioni espresse in premessa e ravvisandone le ragioni, la propria Deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2024 ad oggetto: Ammissione alla massa passiva - Accantonamento somme per non accettazione proposta transattiva - Istanza pervenuta in data 06.08.2020 e acquisita al prot. n. 14347 del 02.09.2020.
3. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Settore Finanziario ai fini dello svincolo delle somme accantonate e di ogni altro adempimento consequenziale alla presente.
4. **Di comunicare**, l'adozione del presente provvedimento alla nuova società denominata omissis, per le opportune valutazioni anche ai fini della eventuale proposizione di autonoma istanza di ammissione alla massa passiva.
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. P.R. n. 378/1993.
6. **La presente** deliberazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 (art. 11, L.R. 44/91), a cura dell'Amministrazione Comunale.
7. **Di disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e nell'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente, dedicata alla Commissione Straordinaria di liquidazione, nonché la comunicazione, al Sindaco e al Segretario Generale per opportuna conoscenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Palermo, entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni, laddove venga fatto valere un interesse legittimo. Può essere proposta azione giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario competente, laddove venga fatto valere un diritto soggettivo.

Alle ore 10:35 - **il Presidente** dichiara sciolta la seduta, previa redazione e lettura.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente
f.to Daniela Maria Amato

Il Componente
f.to Anna Fertitta

Il Componente
f.to Luigi Romano

In sostituzione del
Segretario Generale
Il Vice Verbalizzante
f.to Piera Letizia Comparetto

Il sottoscritto Vice Segretario Verbalizzante, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva in data **28/03/2024**

ai sensi dell'art.4, comma 6, del DPR n. 378/93;

In Sostituzione del
Segretario Generale
Il Vice Verbalizzante
f.to Piera Letizia Comparetto

Ficarazzi li,28/03/2024

Il sottoscritto Vice Segretario Verbalizzante, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____, N. _____ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91;

L'Addetto
f.to Albo Pretorio

In Sostituzione del
Segretario Generale
f.to Il Vice Verbalizzante

